

TRIBUNALE PER I MINORENNI DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori:

dott. Stefano Scovazzo	PRESIDENTE
dott. Maria Grazia Devietti Goggia	GIUDICE rel. est.
dott. Raffaella Taricco	GIUDICE ONORARIO
dott. Michele Termine	GIUDICE ONORARIO

Visti gli atti relativi al minore

OSSERVA

I genitori dei minori hanno formulato richiesta di ulteriore proroga della autorizzazione alla permanenza sul territorio dello Stato ex art. 31, 3° co. D.L.vo n. 286/1998, dopo il decreto di questo Tribunale n. //16 in diversa composizione - di cui è copia in atti QUI RICHIAMATA - , non appellato, seguito ad un decreto emesso per la durata di 12 mesi n- /14 anch'esso in atti..

Nella specie , è ormai maturato un consistente radicamento in Italia del minore P che vi è giunto con i genitori già nel 2013 e vi frequenta regolarmente la scuola ; ma un radicamento è in corso di maturazione assai prossima anche per R , il quale è nato a Torino quasi sei anni or sono , al momento del deposito del presente decreto .
Ritiene il collegio, non ostandovi ragioni di pericolosità sociale dei ricorrenti (incensurati) , e dei quali il padre con attività lavorativa , di accordare il rilascio della autorizzazione per un periodo di tempo che si ritiene di determinare come da dispositivo , sempre rammentando la natura comunque a tempo determinato della autorizzazione anche in caso di proroga.
Stanti evidenti ragioni di urgenza connesse alla regolarizzazione della permanenza in Italia dei ricorrenti, occorre statuire l'immediata esecutività del decreto.

P.Q.M.

V. gli artt. 31 co.3 D. L.vo 286/ 98, 737 e segg. cod. proc. civ.

Visto il parere favorevole espresso dal P.M. 25.2.21;

definitivamente pronunciando;

AUTORIZZA a permanere in Italia, per il periodo di anni tre decorrenti dalla data di deposito del presente decreto , per continuare nella assistenza alla prole minore.

DA' ATTO che questa autorizzazione consente di svolgere attività lavorativa a norma dell'art. 2 D. L.vo 8.1.2007 n. 5.

V. l'art. 741 co.2 cod. proc. civ. **DISPONE** che il presente decreto abbia immediata efficacia.

Torino , li' 12.3.31

Tribunale per i Minorenni
TORINO

Depositato in Cancelleria'

16 GIU 2021 IL PRESIDENTE

IL GIUDICE ESTENSORE

Dr.ssa Maria Grazia Devietti Goggia

Il Funzionario di Cancelleria Stefano Scovazzo
Il Funzionario Giudiziario

Dott.ssa Giovanna Gennaro

Il Funzionario Giudiziario

Dott.ssa Giovanna Gennaro